COMUNE DI ROSSANO VENETO

STATUTO

Delibera n. 4 del 15/3/2004.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DEFINIZIONE

1. Il comune di Rossano Veneto rappresenta la comunità dei cittadini di Rossano Veneto, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo morale, civile, sociale ed economico, indirizzandolo verso valori di giustizia, di progresso e di democrazia.

2. Il comune di Rossano Veneto è paese autonomo secondo:

a) le norme del presente Statuto

b) i principi costituzionali della Repubblica Italiana e del trattato dell'Unione Europea.

3. Il Comune esercita e promuove funzioni attribuite e/o delegate dalle leggi regionali, nazionali ed europee, e altresì funzioni autonome, attingendo liberamente da risorse proprie di cui disporre con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il comune ha come propri segni distintivi lo stemma approvato con provvedimento del Capo del Governo in data 14.04.1927. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 22.04.2002 si è chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la concessione di un nuovo gonfalone comunale con aggiunta della dicitura "COMUNE DI ROSSANO VENETO". L'autorizzazione della Presidenza è pervenuta il 17.06.2002, Prot. n. 10937. e il gonfalone approvato con Decreto Regio in data 27.02.1927.

5. La sede del comune è sita in Piazza Marconi n. 4. E' pure sede comunale, ai fini della celebrazione dei matrimoni e delle sedute di consiglio comunale Villa Caffo sita in via Bassano. In particolari circostanze, gli Organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale. Della variazione dovrà essere data previamente adeguata pubblicità.

ART. 2 PROMOZIONE CIVILE, SOCIALE E CULTURALE

1. Il Comune riconosce che la vita della comunità si fonda sul primato del diritto democratico e sui valori della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della pace e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del rispetto dei diritti umani. Ispirandosi ai principi della Risoluzione 53/144 dell'Assemblea Generale delle Nazioni del 1998, il Comune fa propri sia la "Carta dei Diritti dell'Unione Europea" che la "Dichiarazione Universale dei diritti umani".

A tal fine, il Comune

1.1. promuove unitariamente gli interessi della propria comunità;

1.2. promuove una partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, al progresso civile, democratico e sociale della propria comunità;

1.3. promuove e cura scelte della comunità per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana;

1.4. promuove la tutela al diritto alla salute in tutte le età e attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della maternità, della famiglia, della salubrità e della sicurezza dell'ambiente;

1.5. promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione;

1.6. sostiene iniziative di associazioni che promuovono la solidarietà con le persone i cui diritti più elementari sono violati e con le popolazioni più emarginate;

1.7. promuove l'inserimento dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono a tali persone, dimoranti nel territorio comunale, di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

2. Il comune favorisce e può eventualmente promuovere anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche al di fuori dell'Unione Europea, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali, anche attraverso la forma del gemellaggio.

3. Il Comune promuove e cura la raccolta del patrimonio culturale storico-artistico - anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali - e artigianale-aziendale del paese al fine di fissarne l'identità e permettere alle future generazioni di conoscerne il valore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune favorisce e promuove lo sport dilettantistico e di base.

ART. 3 TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il comune promuove ed attua anche attraverso il programma "Agenda 21 di Rossano Veneto" un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico**,** attuando, in particolare, iniziative di valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico culturale "secondo il concetto di sviluppo sostenibile"

ART. 4 SERVIZI SOCIALI

1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, nonchè di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.

2. .Il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.

3. Il comune, nell'ambito della programmazione di bilancio attribuisce priorità alle spese relative ai servizi erogati dal settore sociale e al relativo personale.

ART. 5 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Il comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche e produttive al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini, anche attraverso servizi di formazione per le imprese artigianali ed industriali e per i commercianti locali; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. 1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale.

2. Allo scopo di rendere effettivi il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, il Comune assicura, nei modi stabiliti dalla legge, un'informazione ampia e precisa in ordine alla propria attività.

3. Il comune favorisce l'attività e la collaborazione del volontariato, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale.

ART. 7 PROGRAMMAZIONE.

1. 1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione, inteso quale razionale elaborazione degli interventi nel quadro dei fini prefissati e delle risorse disponibili.

2. Annualmente, il comune presenta alla cittadinanza una relazione su obiettivi generali e particolari della propria azione amministrativa con i relativi risultati.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comune adotta un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti.

ART. 8 SUSSIDIARIETÀ.

1. Il comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, ponendo in essere le condizioni affinchè la libertà e la responsabilità della persona fisica e giuridica possano esplicarsi globalmente entro diverse sfere di autonomia costruttiva: personale, familiare, associativa, d'impresa, di mercato.

2. Il comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune.

3. Il comune privilegia forme di gestione di tipo privatistico e la definizione dei procedimenti amministrativi tramite accordi con i privati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il comune si rapporta alle associazioni di volontariato, coinvolgendo le associazioni di volontariato e i gruppi riconosciuti nell'azione amministrativa.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 9 INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune garantisce il diritto d'informazione sulle iniziative e sulla attività dell'amministrazione comunale anche mediante pubblicazioni periodiche.

2. Il Comune può promuovere la formazione di organismi che agiscono con finalità di interesse locale.

ART. 10 RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, gli spazi idonei di cui dispone secondo un apposito regolamento.

ART. 11 CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano, con motivazione, di consultare i cittadini e le organizzazioni sociali, nelle forme volte per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART. 12 ISTANZE E PETIZIONI

1. Le istanze e petizioni di cittadini finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro 60 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in sede di comunicazioni.

ART. 13 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazione ai competenti organi.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 5% (cinquepercento) degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo il caso di proposta di revisione dello statuto per la quale è richiesto la sottoscrizione di almeno il 10%. Le firme dei sottoscrittori dovranno risultare debitamente autenticate.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine.

4. Il Comune agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

ART. 14 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati, notificando o comunicando mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad essi, il contenuto delle decisioni adottate. La notifica o la comunicazione dovrà risultare pervenuta agli interessati almeno 30 giorni prima della decisione.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, anche con avvisi affissi diffusamente sul territorio comunale.

3. Gli interessati hanno diritto di intervenire nel corso del procedimento, di prendere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

visione degli atti del procedimento motivando per iscritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

ART. 15 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati. La definizione degli atti riservati è stabilita dall'apposito regolamento, come previsto dalla legge in vigore.

2. La segretezza degli atti amministrativi deve essere dichiarata esplicitamente nel momento di assunzione dei medesimi con riferimento alla fattispecie normativa legittimante.

ART. 16 ALBO PRETORIO

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.

2. Nel caso in cui l'esposizione all'Albo Pretorio sia eccessivamente gravosa per la quantità della documentazione allegata, è comunque garantita la pubblicità di quest'ultima mediante deposito presso i competenti uffici.

ART. 17 DIRITTO D'ACCESSO

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi in possesso del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina il diritto ad ottenere il rilascio dei documenti amministrativi di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Il regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai cittadini.

3. Per garantire il più ampio esercizio del diritto di accesso e di informazione è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18 PARTECIPAZIONE DEI CONTRIBUENTI

1. Il comune, con proprio regolamento, disciplina i diritti del contribuente, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1.1. assicurare la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative e dei regolamenti comunali, delle relative circolari e risoluzioni interpretative, in materia di tributi locali, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti;

1.2. assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, garantendo, altresì, il diritto di accesso alla documentazione e una sollecita risposta alle richieste;

1.3. consentire ai contribuenti di essere rimessi in termini nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;

1.4. improntare al principio della collaborazione i rapporti tra contribuente e amministrazione, riconoscendo meritevoli di tutela, negli errori del contribuente, l'affidamento e la buona fede;

1.5. riconoscere il diritto di interpello, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

CAPO 2 - REFERENDUM

ART. 19 PRINCIPI E LIMITI

1. Per consentire un effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e per agevolare il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale è previsto il Referendum consultivo che può essere proposto su argomenti di esclusiva competenza locale.

ART. 20 POTERI D'INIZIATIVA

1. I soggetti promotori di referendum sono:

a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nella percentuale del 20% degli elettori. Le firme, apposte in calce al quesito referendario, devono essere autenticate a sensi di legge;

b) la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 21 OGGETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere indetto su tutte le materie di esclusiva competenza comunale e con le seguenti esclusioni:

a) indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e di tariffe;

b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

2. Il quesito referendario deve, per brevità e chiarezza, consentire la più ampia comprensione.

ART. 22 GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

1. Sull'ammissibilità del referendum (articoli 20 e 21 del presente statuto), si esprime il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Il giudizio viene espresso previa verifica:

a) dell'ammissibilità per materia;

b) del riscontro sulla formulazione del quesito referendario;

c) della regolarità delle firme di cui all'articolo 20 c. 1a.

3. Acquisita l'ammissibilità, il Sindaco, entro sessanta giorni, indice il referendum, che non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 23 EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali ed i voti favorevoli siano la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. In caso contrario il quesito è dichiarato respinto e non può essere riproposto se non sia trascorso almeno un periodo di tre anni.

3. Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 24 REVOCA E SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Prima dell'indizione del referendum da parte del Sindaco l'organo competente può accogliere, con provvedimento motivato, l'oggetto del quesito referendario. In questo caso, con lo stesso provvedimento, viene dichiarata la revoca del referendum.

2. In caso di scioglimento del Consiglio comunale e nell'ultimo semestre di durata in carica del Consiglio, i quesiti referendari, che abbiano riportato il requisito di ammissibità, restano sospesi fino a sessanta giorni successivi all'elezione del Sindaco e della Giunta per permettere l'eventuale adozione del provvedimento di cui al precedente comma. In caso di inerzia il Sindaco dovrà indire il referendum entro i successivi trenta giorni.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO 1 - IL SINDACO

ART. 25 IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'ente e gli interessi generali e diffusi della popolazione.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 26 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Compete al Sindaco quanto previsto dalla legge e dai relativi regolamenti. In particolare:

a) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

b) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori, mantenendo l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico della Giunta e al conseguimento degli scopi dell'Ente;

c) convocare i comizi per i referendum consultivi ;

d) indire le conferenze dei servizi per interventi di competenza del Comune e partecipare a quelle indette da altre amministrazioni;

e) determinare l'importo delle sanzioni amministrative di competenza comunale;

f) presentare istanze per la concessione dei contributi al Comune da parte dello Stato, della Regione o di altri soggetti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

g) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;

h) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dello statuto presente e dai regolamenti comunali;

j) Promuovere la conclusione di accordi di programma;

k) Esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge;

l) rappresentare legalmente il comune, anche in giudizio e firmare il mandato a difendere le ragioni del comune; nei giudizi nei quali non è necessario il ministero di avvocato;

m) concedere il patrocinio del Comune;

n) stipulare gemellaggi.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e della Giunta e li presiede ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi.

ART. 28 VICESINDACO

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco;

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione del D.Lgs. 267/2000;

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio o del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

CAPO 2 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori tra cui un vicesindaco. E' facoltà del sindaco nominare gli assessori anche in numero inferiore a sei.

2. Il sindaco si impegna a nominare, qualora risultassero elette, un numero di donne paritario all'interno della giunta.

3. E' consentita la nomina di due assessori fra i cittadini italiani non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale oltre a comprovata competenza ed esperienza tecnica relativamente alle attribuzioni conferite.

ART. 30 COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta, contestualmente alla presentazione di una proposta, in cui vengono illustrati gli indirizzi generali di governo.

2. Detta proposta, sottoscritta per adesione dagli assessori deve essere depositata a cura del Sindaco presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio Comunale fissata per la sua discussione e approvazione.

3. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia della proposta di linee programmatiche.

4. La mancata approvazione della proposta di linee programmatiche non equivale ad una mozione di sfiducia .

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta prima della comunicazione al Consiglio, di cui al comma 1del presente articolo, devono ritenersi valide ad ogni effetto di legge.

ART. 31 IMPEDIMENTI ALLA NOMINA ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le cause che impediscono la nomina e quelle di incompatibilità alla carica di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, coniugi, parenti fino al 4° grado, affini fino al 2° grado, adottanti e adottati.

ART. 32 DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco il quale può rinnovare, con atto confermativo oppure procedendo a modifiche, le singole deleghe già conferite dal Sindaco agli assessori.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. In tale caso si verificano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio con la nomina di un commissario;

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Analoga comunicazione deve essere data in caso di revoca degli assessori. Prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, dovrà essere data comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti è destinato il ravvedimento finale.

ART. 33 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART. 34 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco per l'attuazione non solo del suo programma ma anche degli indirizzi generali del consiglio.

2. Gli assessori svolgono il loro mandato collegialmente.

3. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale. Può, altresì, delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

4. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.

ART. 35 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica ed a maggioranza dei votanti, non comprendendo in questi ultimi gli astenuti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 36 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di impulso, previste dalla legge, e adotta gli atti e i provvedimenti che non siano dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti attribuiti alla competenza del consiglio comunale, del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Spetta, altresì, alla giunta comunale autorizzare la costituzione in giudizio del comune, in ogni ordine e grado, e nominare il patrocinatore legale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 3 - IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 1 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 37 IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera collettività comunale, senza vincolo di mandato.

2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ART. 38 DOVERI DEL CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o delle Commissioni permanenti delle quali fanno parte, sono dichiarati decaduti, qualora il Consiglio o la Commissione non ritenga fondate e motivate le giustificazioni addotte da parte del consigliere.

3. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

4. Ogni consigliere ha l'obbligo di far parte almeno di una commissione consiliare.

ART. 39 POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari con obbligo, qualora le stesse comportino spese, di indicare i mezzi per farvi fronte e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché ogni altra istanza sull'operato del Sindaco, della giunta o di altri consiglieri.

2. Ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e da quelli delle aziende ed enti ad esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge.

ART. 40 CONSIGLIERE ANZIANO

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ad

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

eccezione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco e, a parità di voti, il più anziano di età.

2. In caso di sua assenza o impedimento, è Consigliere anziano colui che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 41 GRUPPI CONSILIARI

1. I membri del consiglio si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento.

2. Il regolamento disciplina le funzioni dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo nonché la disponibilità di idonee strutture che il Comune fornisce tenendo presenti le esigenze e la consistenza numerica di ciascun gruppo.

SEZIONE 2 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 42 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale; determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni, specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

ART. 43 LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, che deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, il Consiglio comunale procede, come primo atto, alla convalida degli eletti compreso il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

3. Deve essere inoltre riunito entro venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune ed entro sessanta giorni quando vi sia una richiesta popolare di convocazione.

4. Annualmente il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

5. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Segretario comunale.

7. In caso di assenza del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto dal vicesindaco e, di seguito, dagli altri assessori in ordine di anzianità escluso quello esterno. Qualora in aula non sia presente alcuno degli assessori aventi titolo per presiedere il Consiglio, il Consiglio comunale deve essere presieduto dal Consigliere Anziano.

ART. 44 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è convocato in via ordinaria o d'urgenza dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo Pretorio, affisso diffusamente sul territorio comunale e consegnato al domicilio di ciascun consigliere. A questo scopo, il consigliere che non risieda nel Comune deve indicare il proprio recapito e comunicarlo all'amministrazione entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti. La mancata comunicazione equivale ad eleggere domicilio presso la sede municipale. L'avviso dovrà pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta mediante il messo comunale, telegramma o raccomandata, nonchè consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.

2. In caso di motivata urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

3. Tutti gli atti e gli incartamenti relativi agli oggetti inseriti nell'ordine del giorno dovranno essere posti in libera visione, in appositi fascicoli, almeno ventiquattro ore prima della discussione consiliare.

4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato anche all'assessore non consigliere.

ART. 45 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento. Tuttavia dovranno essere trattati per primi gli argomenti richiesti almeno da 1/5 dei consiglieri comunali, secondo l'ordine del protocollo.

ART. 46 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei membri assegnati.

2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

b) l'assessore scelto fra i cittadini non facente parte del Consiglio. Egli interviene alle adunanze del Consiglio, partecipa alla discussione, ma non ha diritto di voto.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio può prevedere un numero diverso di membri presenti per la validità delle sedute prevedendo comunque che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 47 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza semplice o, quando previsto, qualificata dei votanti. Per determinare la maggioranza non sono computati i voti di astensione.

2. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ART. 48 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 49 LE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Il regolamento stabilisce le modalità della verbalizzazione delle discussioni e delle votazioni

ART. 50 COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE E PROPOSITIVE PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale istituisce, nel suo seno, commissioni consultive e propositive

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

permanenti assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo politico. Tuttavia il voto verrà reso con incidenza proporzionale alla rappresentanza consiliare. Il Consiglio si avvale delle commissioni consiliari permanenti almeno per quanto concerne il bilancio, l'urbanistica e assetto del territorio, e statuto e regolamenti.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni consiliari permanenti, le materie di loro competenza e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. L'eventuale assistenza di esperti dovrà essere preceduta da deliberazione della Giunta nel caso in cui occorra disporre per l'assunzione della relativa spesa.

ART. 51 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine e d'inchiesta allo scopo di studiare un problema nel medio – lungo termine oppure per studiare un problema specifico allo scopo di riferire fatti e conclusioni in tempi brevi.

2. Tali Commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto di indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

4. Spetta alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari speciali aventi funzioni di controllo e garanzia.

ART. 52 NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Deve essere assicurata la rappresentanza delle opposizioni negli organismi composti da consiglieri comunali.

ART. 53 RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

1. Al Sindaco e agli amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purchè siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.

2. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti del segretario e dei dipendenti comunali qualora, anche dopo la cessazione del servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

ART. 54 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 1 - ORGANI AMMINISTRATIVI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 55 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'Ente, che non rientra nelle funzioni del Segretario comunale o del direttore generale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata (ex articolo 107 D. legs. 267/00) ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle deliberazioni della Giunta e delle direttive del Segretario comunale.

ART. 56 ATTRIBUZIONI GESTIONALI DEL SEGRETARIO

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dal D. legs. 267/00 ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza ex articolo 97, comma 4 lettera d) del D. legs. 267/00;

b) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle delibere;

c) verifica dell'efficacia e dell'esigenza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) autorizzazione di missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

e) adozione degli atti di gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di mobilità interna;

f) esercizio vicario delle funzioni di responsabile di ufficio o servizio in caso di assenza dei responsabili;

g) coordinamento delle attività dei responsabili degli uffici e servizi;

h) attività di responsabile di ufficio o servizio, qualora attribuita con specifico decreto sindacale ex articolo 97, comma 4 lettera d), D. legs. 267/00;

i) funzioni di direttore generale qualora conferite.

ART. 57 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico o giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori secondo modalità previste da apposito regolamento.

ART. 58 ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e, se richiesto, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

ART. 59 VICESEGRETARIO

1. Un responsabile apicale di ufficio o servizio, incaricato di posizione organizzativa e in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, oltre a svolgere le attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato di funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

ART. 60 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per obiettivi e programmi;

b) analisi ed individuazioni delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

2. Allo scopo di favorire la più ampia e consapevole partecipazione al miglioramento dell'efficienza dell'apparato e dei servizi comunali, viene assicurato alle organizzazioni sindacali il diritto di informazione e di consultazione su tutte le materie riguardanti il personale dipendente.

3. Un apposto regolamento deliberato dalla Giunta comunale individua forme e modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 61 PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti di gestione che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto e alla contrattazione collettiva, anche decentrata.

3. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi disciplina in particolare:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

C) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio.

ART. 62 INCARICHI A CONTRATTO

1. Nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, il sindaco può stipulare l'assunzione con contratto a tempo determinato, di diritto privato o, eccezionalmente di diritto pubblico, di soggetti destinati alla copertura dei posti di responsabile di servizio e di uffici, o di qualifica dirigenziale o in possesso di alta specializzazione.

2. L'incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi assegnati alla stessa persona.

3. L'incarico a contratto è disciplinato dall'art. 110 D. lgs. 267/00 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

CAPO 2 - SERVIZI

ART. 63 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali ed amministrativi del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi di legge.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

ART. 64 SERVIZI PUBBLICI

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti ed erogati, da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati.

3. Per il conseguimento dei fini di cui al 2° comma, il Consiglio comunale delibera la costituzione di istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in seno alle istituzioni, aziende speciali, consorzi e società di capitali.

ART. 65 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del comune dotati di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

b) il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 66 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del D. legs. 267/00 in materia di programmazione, gestione e rendicontazione.

2. La legge dello Stato riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, nei limiti di quanto disposto dal D.legs. 267/00.

3. Il Comune attua i principi stabiliti dal D.legs. 267/00 tramite un apposito regolamento di contabilità e li adegua alle proprie modalità organizzative, ferme restando comunque le norme che il D.legs. 267/00 pone quali limiti inderogabili alla autonomia del Comune.

ART. 67 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune fa applicazione dell'istituto del controllo di gestione secondo quanto disposto dalla legge, dal D.legs. 267/00 e dal regolamento di contabilità.

ART. 68 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Collegio dei revisori è un organo tecnico-consultivo del Comune con le funzioni di cui all'articolo 239 del D.legs. 267/00. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei revisori dei conti entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'incarico.

3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal registro professionale decadono dalla carica. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato al quale è concesso in ogni caso un termine di dieci

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

4. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei nominandi sia iscritto nel registro dei revisori contabili, altrimenti compete al revisore iscritto nel registro dei revisori contabili.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti.

6. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

7. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e a consuntivo di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'ente.

8. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

9. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti.

10. Essi presentano al Consiglio per il tramite del Segretario Comunale, tutte le volte che lo ritengono necessario, i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza produttiva ed economica di gestione.

11. Il Collegio esprime il parere di competenza sulla proposta di bilancio e sulle variazioni di bilancio. In sede di esame di rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi della legge.

12. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69 REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello stato e dallo statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, in particolare per l'organizzazione e il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

ART. 70 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta ai consiglieri comunali, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi del presente statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 48 del D.legs. 267/00, fatta salva la competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, in materia di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ART. 71 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 6 del D.legs. 267/00.